



Proposta di legge recante:

“Disposizioni per la rottamazione delle cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale (Bollo Auto) emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione tra il 2023 e il 2025 - (Legge n. 199/2025)”

I Consiglieri Regionale
F.to Giuseppe Mattiani
F.to Orlandino Greco
F.to Gianpaolo Bevilacqua

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni per la rottamazione delle cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale (Bollo Auto) emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione tra il 2023 e il 2025 - (Legge n. 199/2025)”

RELAZIONE DESCRITTIVA

La presente proposta di legge introduce una disciplina di definizione agevolata delle cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale (Bollo Auto) dovuta alla Regione Calabria e affidate all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo 2023-2025.

L’intervento normativo mira a favorire l’adempimento spontaneo, ridurre il contenzioso e migliorare l’efficacia della riscossione, in un’ottica di semplificazione amministrativa e di sostegno ai contribuenti.

Articolo 1 – Oggetto

L’articolo 1 individua l’ambito di applicazione della legge.

In particolare, il comma 1 delimita l’oggetto della definizione agevolata ai carichi relativi alla tassa automobilistica regionale dovuta alla Regione Calabria e affidati all’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2025.

Il comma 2 chiarisce la finalità dell’intervento normativo, che consiste nel favorire il pagamento spontaneo delle somme dovute, semplificare le procedure di riscossione e ridurre il contenzioso tributario, con conseguente beneficio sia per l’amministrazione regionale sia per i contribuenti.

Articolo 2 – Beneficiari

L’articolo 2 individua i soggetti che possono accedere alla definizione agevolata.

Sono ammessi alla rottamazione tutti i contribuenti che risultino debitori della tassa automobilistica regionale iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo indicato dall’articolo 1.

La disposizione ha carattere generale e non introduce limitazioni soggettive, garantendo un’ampia platea di beneficiari.

Articolo 3 – Condizioni della rottamazione

L’articolo 3 disciplina le condizioni economiche e giuridiche della definizione agevolata.

Il comma 1 prevede l’abbattimento delle sanzioni amministrative, mentre il comma 2 stabilisce che restano dovuti esclusivamente l’importo della tassa principale e gli interessi maturati.

I commi 3 e 4 introducono l’obbligo di rinuncia ai ricorsi giurisdizionali relativi alle cartelle

oggetto di rottamazione, sia nel caso di ricorsi non ancora proposti sia nel caso di procedimenti già pendenti, al fine di garantire la definitiva chiusura del rapporto tributario e ridurre il contenzioso.

Articolo 4 – Modalità di pagamento

L'articolo 4 regola le modalità di pagamento delle somme dovute.

Il comma 1 consente il pagamento rateale fino a un massimo di quattro rate, ciascuna di importo non inferiore a 50 euro, al fine di agevolare i contribuenti in difficoltà economica.

Il comma 2 demanda all'Agenzia delle Entrate – Riscossione, d'intesa con la Regione Calabria, la definizione delle scadenze delle rate.

Il comma 3 stabilisce che il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici della rottamazione e la ripresa immediata delle attività di riscossione per le somme residue.

Articolo 5 – Procedura di adesione

L'articolo 5 disciplina la procedura di adesione alla definizione agevolata.

Il comma 1 fissa il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC) per la presentazione dell'istanza di adesione.

Il comma 2 prevede che l'istanza possa essere presentata sia in modalità telematica sia presso gli sportelli dell'Agenzia delle Entrate – Riscossione, garantendo accessibilità e semplificazione.

Il comma 3 specifica che, con la presentazione dell'istanza, il contribuente accetta integralmente le condizioni previste dalla legge, inclusa la rinuncia ai ricorsi.

Articolo 6 – Entrata in vigore

L'articolo 6 stabilisce che la legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria, assicurando una tempestiva applicazione delle disposizioni e consentendo ai contribuenti di accedere rapidamente alla definizione agevolata.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione Calabria.

La misura di definizione agevolata incide esclusivamente su crediti già iscritti a ruolo e per i quali, in assenza di interventi straordinari, sussiste un elevato rischio di inesigibilità totale o parziale.

Effetti finanziari.

L'eliminazione delle sanzioni determina una riduzione nominale del credito iscritto, tuttavia tale riduzione è compensata:

1. dall'aumento della probabilità di riscossione effettiva delle somme dovute;
2. dalla diminuzione dei costi amministrativi e legali legati alla gestione del contenzioso e alle procedure esecutive.

Le somme incassate a titolo di imposta principale e interessi costituiscono entrate già previste a legislazione vigente, pertanto la proposta non altera l'equilibrio complessivo del bilancio regionale.

Effetti sulla riscossione.

La rateizzazione fino a quattro rate consente una maggiore sostenibilità dei pagamenti, incrementando l'adesione alla procedura e garantendo un flusso di entrate certo e programmabile nel breve periodo.

Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici, assicurando la tutela dell'interesse finanziario regionale.

Alla luce di quanto sopra, la proposta di legge:

- è finanziariamente neutra;
- migliora l'efficienza della riscossione;
- contribuisce alla riduzione del contenzioso tributario;
- non richiede coperture finanziarie aggiuntive.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria)

Titolo della legge:

“Disposizioni per la rottamazione delle cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale (Bollo Auto) emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione tra il 2023 e il 2025 - (Legge n. 199/2025)”

Tab. 1 - Oneri finanziari:

	Descrizione Spese		Tipologia I o C	Carattere Temporale A o P	Importo
Art. 1	Individua l’ambito di applicazione della Legge.				0
Art. 2	Individua i soggetti che possono accedere alla definizione agevolata.				0
Art. 3	Disciplina le condizioni economiche e giuridiche della definizione agevolata.				0
Art. 4	Regola le modalità di pagamento delle somme dovute.				0
Art. 5	Disciplina la procedura di adesione alla definizione agevolata.				0
Art. 6	Stabilisce l’entrata in vigore.				0

Tab. 2 Copertura finanziaria:

Programma/capitolo	Anno 2026	Anno 2027	Anno 2028	Totale
	//	//	//	//
Totale	//	//	//	//

PROPOSTA DI LEGGE

“Disposizioni per la rottamazione delle cartelle esattoriali relative alla tassa automobilistica regionale (Bollo Auto) emesse dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione tra il 2023 e il 2025 - (Legge n. 199/2025)”

Art. 1 – Oggetto

1. La presente legge disciplina la definizione agevolata dei carichi affidati ad Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2025 e relativi alla tassa automobilistica regionale dovuta alla Regione Calabria.
2. La rottamazione ha lo scopo di favorire il pagamento spontaneo delle somme dovute, semplificando le procedure di riscossione e riducendo il contenzioso.

Art. 2 – Beneficiari

1. Possono accedere alla definizione agevolata tutti i contribuenti che risultino debitori della tassa automobilistica regionale iscritta a ruolo dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione nel periodo indicato dall’art. 1.

Art. 3 – Condizioni della rottamazione

1. Le somme dovute saranno ridotte delle sanzioni;
2. Restano dovuti esclusivamente gli importi della Tassa principale e gli interessi maturati.
3. L’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia espressa a proporre qualsiasi ricorso relativo alle cartelle oggetto di rottamazione.
4. Qualora il contribuente abbia già proposto ricorso, l’adesione alla rottamazione comporta la rinuncia alla prosecuzione del ricorso.

Art. 4 – Modalità di pagamento

1. Il pagamento delle somme dovute può essere effettuato in un massimo di quattro rate di importo non inferiore a 50 euro ciascuna.
2. Le scadenze delle rate sono fissate dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, in accordo con la Regione Calabria.
3. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dai benefici della rottamazione e la riscossione immediata delle somme residue.

Art. 5 – Procedura di adesione

1. L’adesione alla rottamazione avviene mediante presentazione di apposita istanza all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria (BURC).
2. L’istanza può essere presentata in modalità telematica o presso gli sportelli dell’Agenzia.

3. Con la presentazione dell'istanza, il contribuente dichiara di accettare le condizioni della rottamazione, compresa la rinuncia ai ricorsi.

Art. 6 – Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Calabria.